

Breve guida (di parte*) alla revisione costituzionale



IL CONTESTO DELLE RIFORME

Legittimità
politica del
Parlamento

Un Parlamento
di nominati


Quale mandato
popolare?

Forzature
istituzionali e
procedurali

Sono 70 anni
che aspettiamo
una riforma?

Legittimità politica del Parlamento

La Corte Costituzionale (sentenza 1/2014) ha dichiarato illegittimo il “Porcellum”



Principio della continuità dello Stato: Camere autorizzate a continuare ad esercitare le loro funzioni

Né legittimazione né rappresentatività per mettere mano alla Costituzione (questione di opportunità politica)

Un Parlamento di nominati

Assemblea Costituente
(1946 - 1948)



Eletta con metodo
proporzionale puro e
preferenze



Elevata
rappresentatività

Parlamento (2013 - 2016)



Eletto con liste bloccate e
premio di maggioranza
giudicato incostituzionale



Scarsa rappresentatività
(325 migrazioni* nella XVII
legislatura – giugno 2016)

Quale mandato popolare?


Qualcuno sostiene che il mandato l'abbiano conferito coloro che hanno votato Renzi alle primarie del PD, l'8 dicembre 2013

Parole come “Senato” o “bicameralismo” **non compaiono nemmeno una volta** nella mozione congressuale del 2013 dell'attuale presidente del consiglio e segretario del PD.

Forzature istituzionali e procedurali

- Il Ddl di modifica è un'iniziativa del governo: la prima proposta di revisione è stata presentata da Renzi e Boschi con delle slide in conferenza stampa.
- A luglio 2015 il Senato ha fatto ricorso all'emendamento cosiddetto canguro per tagliare la discussione.
- Il senatore Corradino Mineo è stato sostituito in commissione Affari Costituzionali perché contrario al testo di modifica costituzionale.
- Mancata approvazione (legittima, da art. 138) con maggioranza qualificata (2/3 del Parlamento), da cui il referendum, che non è certo una concessione del governo.

Nessuno dei partiti che approvarono la carta costituzionale il 22 dicembre 1947 esiste ancora oggi, il che dà un'idea di come le costituzioni siano fatte per sopravvivere alla vita delle formazioni politiche, figuriamoci dei governi!



“Nella preparazione della Costituzione, il governo non deve avere alcuna ingerenza...”

“Nel campo del potere costituente il governo non può avere alcuna iniziativa, neanche preparatoria”.

“Quando l’Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti.”

Piero Calamandrei

Queste modifiche non possono durare nel tempo, perché sono state scritte solo dal governo attuale, non sono frutto di un'intesa, anzi alimentano la discordia nazionale. Il Parlamento le ha approvate a maggioranza, che è però frutto di un premio elettorale spropositato e della continua affannosa ricerca, da parte di molti parlamentari, di una ricandidatura alla tornata successiva.

Renzi stesso ([intervista](#) a Radio Popolare, 3/10/2016) ha ammesso che le forze che sostengono il sì riuniscono attualmente circa il 35% dei rappresentanti che siedono alla Camera e al Senato.

La Costituzione del 1947 venne approvata con circa l'88% dei voti (458 favorevoli, 62 contrari).

“Oggi, voi del governo e della maggioranza state facendo la “vostra” Costituzione. L’avete preparata e la volete approvare voi, da soli, pensando soltanto alle vostre esigenze, alle vostre opinioni e ai rapporti interni alla vostra maggioranza.”

“Sapete anche voi che è fatta male, ma state barattando la Costituzione vigente del 1948 con qualche mese in più di vita per il governo Berlusconi.”

Sergio Mattarella, 12 marzo 2005, intervento alla Camera dei Deputati

Sono settant'anni che aspettiamo una riforma della Costituzione?

La Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 (compirà tra poco 69 anni)

Sono già state approvate 16 leggi di revisione costituzionale (l'ultima nel 2012)

Quest'ultimo Ddl costituzionale modifica ben 47 articoli della Carta sui 139 complessivi

IL MERITO DELLE MODIFICHE

Superamento del
bicameralismo
paritario

Riduzione del
numero dei
parlamentari (il
nuovo Senato)

Contenimento dei
costi di
funzionamento
delle istituzioni

Soppressione del
CNEL

Revisione del Titolo
V

Nota: cerco di parlare dell'Italicum il meno possibile, perché effettivamente trattasi di legge ordinaria che ha un percorso di approvazione diverso e distinto dalla revisione costituzionale. Eppure è stato concepito (e approvato con voto di fiducia) in tandem con questa brutta riforma, perciò ogni tanto salterà fuori. In ogni caso tenete a mente che tutto ciò che la Camera dei deputati dovrà approvare in futuro sarà di fatto votato da una maggioranza artificiale, frutto, appunto, dell'[Italicum](#).

Superamento del bicameralismo paritario

Il Parlamento è lento?

Tempo medio di approvazione delle leggi suddivise per iniziativa		
Iniziativa	Leggi approvate	giorni
Parlamentare	46	504
Governativa	195	172
Regionale	1	547
Popolare	1	420
Totale	243	237

XVII legislatura, dati ufficiali del Senato

Nota: i decreti legge approvati sono in totale 68 (su 33 dei quali è stata posta la fiducia)

Numero di leggi approvate (1997 – 2011)

Germania	2153
Italia	1894
Francia	1385
Spagna	700
Regno Unito	630

Fonte: Camera dei deputati

C'è un ping pong tra le camere?

XVI legislatura, numero complessivo di letture	
Disegni di legge con più di 4 letture divenuti legge	3
Disegni di legge con 4 letture divenuti legge	12
Disegni di legge con 3 letture divenuti legge	75
dei quali: <i>decreti-legge</i>	24
Disegni di legge con 2 letture divenuti legge	301
dei quali: <i>ratifiche</i>	131
<i>decreti-legge</i>	82

Fonte: servizio studi del Senato

- 1456 giorni per la legge anticorruzione, 20 anni per le unioni civili: è la volontà politica che è assente, come dimostrato anche dal fatto che i Ddl di iniziativa governativa (senza tener conto dei decreti) vengono approvati in tempi molto più brevi.
- A giugno 2016 mancavano all'appello circa 500 [decreti attuativi](#): l'esecutivo non riesce a star dietro ai lavori del Parlamento.
- La coalizione che supporta il SI al referendum è quella stessa che non riesce ad approvare leggi come quelle sull'omofobia, sullo ius soli, sul conflitto di interessi, sulla prescrizione : non c'entra il bicameralismo. Ancora una volta è questione di volontà politica.

*“Si è fatto credere che il problema sia la velocità delle leggi, quando è evidente che sono troppe e vengono modificate vorticosamente. L’alluvione normativa soffoca le energie vitali del Paese. [...] I più veloci sono anche i peggiori: il decreto Fornero convertito in quindici giorni viene revisionato ogni anno; le norme ad personam di Berlusconi furono come lampi in Parlamento, il Porcellum fu approvato in due mesi circa, ecc... I tempi sono rapidi quando c’è la volontà politica, soprattutto se negativa.”**

Walter Tocci, senatore PD

Il bicameralismo genera instabilità politica?

Il governo Prodi (2006 – 2008) è l'unico ad aver ricevuto la sfiducia dal Senato, a causa della composizione data dalla legge elettorale Calderoli, detta "Porcellum" e dichiarata incostituzionale.

Vedremo peraltro come il nuovo Senato possa benissimo avere una maggioranza differente (e piuttosto mutevole) rispetto alla Camera. Pur non votando la fiducia al governo, questo non costituirebbe certo un'iniezione di stabilità politica.

Il procedimento legislativo viene semplificato?

Articolo 70 (1947)

La funzione
legislativa è
esercitata
collettivamente
dalle due
Camere.

Articolo 70 (2016)

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Materie (principali) su cui resta in vigore il bicameralismo paritario

Leggi di revisione della Costituzione e leggi costituzionali

Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche

Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari

Leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni dei Comuni, ...

Leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea

Inoltre (art. 55) ...

“[Il Senato] concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.”

E per il resto?

Il nuovo articolo 70 darebbe luogo ad un **numero non ancora ben individuato di procedure alternative** (secondo alcuni 7, secondo altri 9, secondo altri ancora 10 o 11) che regolano le possibilità di intervento legislativo da parte del Senato. Anche questa incertezza sul numero di procedure è di per sé rivelatrice: gli stessi costituzionalisti, infatti, non sono in grado di elaborare un'interpretazione certa e unanime del nuovo testo costituzionale.

Viene applicata una stretta sull'uso dei decreti legge?

Sì, nel nuovo articolo 77 vengono introdotte regole di massima sull'omogeneità dei contenuti di un decreto legge e questo è senz'altro un fatto positivo.

Si tenga comunque presente che tutto ciò consiste nell'inserimento in Costituzione di principi contenuti nella legge n. 400, articolo 15, del 23 agosto 1988 e nel recepimento della sentenza 22/2012 della Corte Costituzionale.

Quindi il governo avrà meno potere di condizionare il Parlamento?

NO. Il nuovo articolo 72 introduce infatti il cosiddetto voto a data certa, per tutte le materie non sottoposte a bicameralismo paritario:

“... il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. “

In questo caso non sono stati posti particolare vincoli di omogeneità della materia: si fa semplicemente riferimento a future integrazioni al regolamento della Camera dei deputati. Chi stabilisce cosa è essenziale per l'attuazione del programma di governo?

Tra l'altro, diversamente da quanto concerne i decreti legge, non si dice cosa succede se dopo 70 giorni non vi è un pronunciamento della Camera.

Che fine fa la separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo?

La nostra forma di Repubblica Parlamentare non è in discussione?

La legge elettorale dice che “i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”.

Questo condiziona totalmente il Presidente della Repubblica nell’esercizio della sua prerogativa di nomina del capo dell’esecutivo (art. 92).

Questa sfida a livello nazionale mette nelle mani degli elettori l'enorme potere di scegliere “direttamente” chi li governa. Capo del governo e maggioranza parlamentare saranno decisi da noi al momento del voto, e non dai partiti dopo il voto.

Roberto D'Alimonte, Sole 24 ore, 26 aprile 2015

Non c'è niente di male nel voler modificare la forma repubblicana da parlamentare a presidenziale, ma perché non discuterne esplicitamente? Peraltro questa combinazione tra “riforma” costituzionale e Italicum non crea affatto un sistema presidenziale, ma un sistema verticistico: si pensi al confronto con gli USA, dove il presidente deve continuamente ricercare l'approvazione delle camere.

Lo stato di guerra

Lo stato di guerra, grazie anche all'Italicum, passa nelle mani della maggioranza (artificiale): sarà infatti deliberato dalla sola Camera dei deputati a maggioranza assoluta.

Un partito rappresentativo del 25% degli elettori (e quindi di questi tempi del 15% degli aventi diritto) potrà assumere in totale autonomia una decisione di questa gravità e portata.

La partecipazione dei cittadini alla vita politica viene facilitata nell'art. 71?

Le firme da raccogliere per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare triplicano

- Passano da 50000 a 150000
- “La discussione e la deliberazione conclusiva [...] sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari” (come mai non sono state fissate delle tempistiche, come per il voto a data certa?)

I referendum popolari propositivi e d'indirizzo sono proposte assai vaghe e non vincolanti

- “... La legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.”

Novità in tema di quorum del referendum abrogativo

- Se le firme raccolte sono 500000, il quorum rimane al 50% degli aventi diritto (come oggi)
- Se le firme raccolte sono almeno 800000, per il quorum basta “la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati”

A proposito di raccolta firme, siamo in un periodo molto critico in cui è difficile raggiungere il numero richiesto (sicuramente per colpa innanzitutto di chi queste firme le raccoglie), ma anche il comitato del SI per il referendum di dicembre, nonostante l'apparato di cui dispone, è riuscito a raccogliere appena 504000 firme valide.

Peraltro il governo si permette di sbeffeggiare i promotori di referendum che non raggiungono le firme necessarie ed invita esplicitamente i cittadini a non recarsi al voto (si vedano gli episodi legati alla cosiddetta Buona Scuola e alle trivellazioni in mare entro le 12 miglia dalla costa).

Le minoranze saranno maggiormente tutelate in Parlamento?

“I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.” (articolo 64)

Una frase che rappresenta quanto di più vago si possa immaginare. Peraltro, con l'Italicum, il partito vincitore di turno può cambiare a suo piacimento i suddetti regolamenti.

Riduzione del numero dei parlamentari (il nuovo Senato)

I componenti del nuovo Senato passano da 315 a 100

74

- **Consiglieri regionali**, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano)

21

- **Sindaci**, eletti dai Consigli regionali (oltre che da quelli provinciali di Trento e Bolzano) fra tutti i sindaci dei Comuni della Regione e nella misura di uno per ciascuna

5

- **Nominati dal Presidente della Repubblica**

Come vengono eletti i senatori (art. 57)

“I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.”

Tutto ciò “in conformità alle scelte espresse dagli elettori”, formula nebulosa e contraddittoria, riguardante peraltro solo i consiglieri regionali, inserita per ottenere il voto favorevole della minoranza PD.

Ad una futura legge approvata da entrambe le Camere si demanda il compito di “regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica”.

La norma transitoria (art. 39 Ddl costituzionale) prevede elezione di secondo livello da parte dei membri dei consigli regionali, sulla base di liste bloccate.

Eppure i senatori partecipano, ad esempio, al processo di revisione costituzionale!

Quel che è certo è che **non si potrà tornare ad un metodo di elezione diretto**, come ventilato da esponenti del PD nelle ultime settimane:

risulterebbe incostituzionale, perché in contraddizione proprio con il nuovo articolo 57!

Renzi, del resto, ha sempre sostenuto che il Senato non tornerà elettivo.

*Quali sono i punti irrinunciabili del vostro disegno di legge?
«Sono quattro. Il Senato non vota la fiducia. Non vota le leggi di bilancio. **Non è eletto**. E non ha indennità: i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni sono già pagati per le loro altre funzioni».**

A proposito di elezioni di secondo livello

Il 9 ottobre 2016 si sono tenute le elezioni per la città metropolitana di Milano (ex provincia).

Non siete andati a votare?

È normale: non potevate!

Si tratta infatti di elezione indiretta: hanno diritto di voto solo sindaci e consiglieri comunali della città metropolitana (legge Delrio n.57 del 2014)

Non è questione di gridare alla fine della democrazia per questo, ma provate a dirmi il nome di qualche consigliere della città metropolitana. Sapete di cosa si sta occupando in questo periodo il consiglio metropolitano?

In un periodo di progressivo allontanamento dei cittadini dalle istituzioni che dovrebbero rappresentarli è necessario cercare di ricucire questo strappo allargando la partecipazione, non restringendo il campo realizzando meccanismi per cui è la classe politica che elegge se stessa.

Credo che la rappresentanza politica sia tanto più efficace quanto più è stretto il controllo dei votanti sugli eletti. Non perché ci sia qualcosa di male nell'essere un politico o qualcosa di automaticamente buono nell'essere un semplice cittadino, ma, detto banalmente, senza qualcuno che ti sollecita e ti pungola c'è il rischio che tu, rappresentante delle istituzioni, perda almeno un po' il contatto con la realtà.

Più è grande il numero di persone che si interessano alla vita politica del proprio paese, più gli eletti sono portati a far bene il proprio prezioso lavoro.

LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI NEL NUOVO SENATO (74 + 21)

2	Valle d'Aosta, Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata
3	Calabria, Sardegna
5	Toscana
6	Emilia-Romagna, Puglia
7	Piemonte, Veneto, Sicilia
8	Lazio
9	Campania
14	Lombardia
Tot. 95	

Mi piacerebbe sapere come può essere eletta **con metodo proporzionale** una sola persona (accade nella metà dei casi), ma anche con due, a pensarci un momento, non è affatto semplice, nel sistema multipolare in cui ci troviamo.

I nuovi senatori rappresentano le istituzioni territoriali?

Si tratta di una rappresentanza del tutto fittizia: saranno semplicemente persone che siedono anche negli organi istituzionali dei territori, ma che saranno casomai rappresentativi dei loro rispettivi partiti.

Esempio: un senatore lombardo del Movimento 5 Stelle voterà come un suo collega del PD o della Lega della medesima regione o come un suo compagno di partito campano?

Il caso dei sindaci (ricordo che costituirebbero il 21% del nuovo Senato) è ancora più contraddittorio.

Perché il sindaco di un comune dovrebbe essere rappresentativo di tutti quelli sul territorio regionale?
Il sindaco di Milano rappresenta Bergamo?
E il sindaco di Abbiategrasso chi rappresenta?

Se fosse eletto da parte dell'ANCI potrebbe anche avere un senso, ma, come abbiamo visto, sono i consiglieri regionali che scelgono il sindaco da mandare in Senato. Quindi mi chiedo:

il sindaco di un comune rappresenta la Regione?

Un Senato dalle porte girevoli

“La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti”

Quanti componenti cambiano ogni anno (consiglieri regionali)	
2017	6
2018	22
2019	16
2020	25

I senatori part-time

La sentenza 277/2011 della Corte Costituzionale sancisce la non ammissibilità del doppio incarico sindaco – parlamentare.

Secondo l'articolo 51 della Costituzione “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento”

Come può un consigliere regionale, ma soprattutto un sindaco, occuparsi ad esempio di leggi costituzionali o di trattati europei e al contempo svolgere “con disciplina e onore”, come recita l’articolo 54 della Costituzione, la funzione pubblica per cui è stato eletto dai cittadini?

L’unica opzione è forse quella di scegliere sindaci di comuni minori o consiglieri regionali poco coinvolti nei lavori del consiglio stesso, il che la dice lunga sul conseguente livello di qualità della rappresentanza.

Non sarà semplicissimo organizzare le sedute di questo nuovo Senato, contando che l'articolo 64, comma 6, dice che “i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'assemblea e ai lavori delle Commissioni”.

Al regolamento del Senato è affidato il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei lavori, in modo da permettere la possibilità del doppio incarico.

Immunità parlamentare anche per sindaci e consiglieri regionali

Per i nuovi senatori (che però, ricordo, non sono eletti direttamente e non rappresentano la nazione) vengono confermate le garanzie dell'immunità parlamentare previste dall'articolo 68: non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, è richiesta l'autorizzazione al Senato per applicare misure restrittive come l'arresto o la libertà vigilata e per sottoporli a intercettazioni.

Come distingueremo quando un senatore che commette un presunto reato sta svolgendo le sue funzioni di parlamentare invece che di sindaco o consigliere regionale?

I senatori full-time: i 5 nominati dal
Presidente della Repubblica (art. 59)

Mandato di 7 anni non rinnovabile

- Sono l'unico gruppo che rimane stabile per (almeno) un'intera legislatura

Costituiscono il 5% del Senato

- Come se oggi il Presidente della Repubblica ne scegliesse 16

Cosa c'entrano in un Senato che dovrebbe essere rappresentativo delle istituzioni territoriali?*

L'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83)

Com'è	Come diventerebbe
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.</p>

Al di là del fatto che un episodio del genere non è ancora accaduto nella storia della Repubblica, l'introduzione del quorum relativo ai votanti anziché agli aventi diritto apre alla possibilità che **il partito di maggioranza si elegga da solo il Presidente della Repubblica.**

CAMERA	340/630 (premio Italicum, senza peraltro contare gli eletti nelle circoscrizioni estere)
SENATO	50/100 (scenario più che plausibile)
TOTALE	390/730
TOTALE con 80 "assenti"	$390/650 = 3/5$

D'accordo, è improbabile che accada, ma in ogni caso perché aprire a questa nefasta eventualità?

L'elezione dei 15 giudici della Corte Costituzionale (art. 135)

3

Camera dei deputati.
Con 340 seggi su 630, è possibile che un partito ne riesca ad eleggere **2** "graditi"

2

Senato.*
Con la maggioranza relativa (situazione del tutto normale), è facile che un partito riesca ad eleggerne almeno **1** "gradito"

5

Se il Presidente della Repubblica fosse legato al partito di governo, potrebbe nominare **5** giudici "graditi" all'esecutivo

Questo significherebbe che un partito, direttamente o indirettamente, eleggerebbe la maggioranza assoluta dei giudici della Corte Costituzionale.

Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni

A quanto ammontano i risparmi derivanti dalle modifiche al Senato?

La **Ragioneria dello Stato**, su richiesta del ministero delle Riforme, ha valutato che il risparmio annuo realizzato dal ddl Boschi è pari a **57,7 milioni** di euro, di cui **49 milioni** derivanti dal taglio del numero dei senatori.

Il Senato, nel 2015, è costato circa 540 milioni* e ha dunque gravato sul bilancio complessivo dello Stato per una percentuale dello 0,064%.

Il risparmio sul bilancio statale sarebbe dunque dello **0,0058%**: cifre che fanno girare la testa!

Giusto per fare due paragoni...

L'accorpamento del referendum svoltosi nell'aprile 2016 sulle trivellazioni in mare entro le 12 miglia con le amministrative avrebbe portato un risparmio di circa 300 milioni di euro: come 6 anni di nuovo Senato!

49 milioni di euro significa meno di un caffè all'anno per ciascuno dei cittadini italiani: per tenermi un Senato elettivo sarei disposto ad offrire un caffè ad ogni membro di questo governo.

I componenti del nuovo Senato lavoreranno gratis?

Il nuovo articolo 69 stabilisce che l'indennità venga corrisposta solo ai membri della Camera, il che significa che i membri del Senato percepiranno stipendi differenti, dipendenti dall'istituzione territoriale della quale fanno parte.

Resteranno in ogni caso nella disponibilità dei senatori la diaria (3500 € mensili), il rimborso forfettario delle spese generali (1650 € mensili), il rimborso delle spese per l'esercizio di mandato (2090 € al mese) e le facilitazioni di trasporto.

Ma il punto è che noi già paghiamo a sindaci e consiglieri regionali un congruo stipendio (specialmente nel caso di questi ultimi) per svolgere le funzioni che abbiamo loro assegnato eleggendoli. Funzioni alle quali verrà inevitabilmente sottratto del tempo per partecipare ai lavori del Senato.

Un esempio

Io vengo pagato per fare il professore di scuola superiore e, come un consigliere regionale o un sindaco, solo parte della mia attività si svolge in aula. Il resto del tempo non è libero: burocrazia, correzione dei compiti, preparazione delle lezioni, studio e aggiornamento e così via.

Se venissi eletto in Regione (la cui sede peraltro è nella stessa città in cui risiedo, non a Roma) e conservassi il mio posto a scuola, pur recependo solo uno dei due stipendi, sottrarrei tempo alla mia professione di insegnante, oppure svolgerei non al meglio il mio compito di rappresentanza dei cittadini.

Due fatti

- Come già ricordato in precedenza, la sentenza 277/2011 della Corte Costituzionale sancisce la non ammissibilità del doppio incarico sindaco – parlamentare. Chiaro, il riferimento è alle funzioni parlamentari derivanti dal bicameralismo paritario, ma è così diverso il contesto?
- In Francia la legge n. 125/2014 vieta il cumulo del mandato parlamentare con ogni carica esecutiva nel Governo regionale e locale. Questo perché, come risulta dal rapporto della commissione incaricata da Hollande di avanzare proposte per un funzionamento esemplare delle istituzioni, il cumulo delle cariche è causa di malessere politico e istituzionale.

Soppressione del CNEL

Su questo punto si può anche essere d'accordo, ma per abolire il [CNEL](#) bastava una telegrafica legge costituzionale, che con ogni probabilità sarebbe stata approvata dalla maggioranza richiesta dei 2/3 del Parlamento.

Revisione del Titolo V
(il rapporto Stato - Regioni)

Centralizzare un po' sì e un po' no (art. 117)

Le modifiche portano a un forte accentramento delle competenze, in totale controtendenza rispetto alla riforma costituzionale del 2001. Si può essere favorevoli o no (certo che è una bella contraddizione fare poi riferimento all'ordinamento federale tedesco!), ma le materie vengono ripartite (ancora una volta) in modo ambiguo.

Per quanto riguarda, per esempio, il patrimonio culturale, se da un lato la tutela e la valorizzazione sarebbero in capo allo Stato, dall'altro la promozione spetterebbe alle Regioni, con conseguenti conflitti di competenza davanti alla Corte Costituzionale, per definire l'incerto confine tra "valorizzazione" e "promozione".

La tutela della salute, altro esempio, sarà affidata alla competenza esclusiva dello Stato. Ma, se si va a leggere il nuovo testo costituzionale, si scopre che lo Stato è competente a legiferare solo per le "disposizioni generali e comuni", mentre la "programmazione e organizzazione dei servizi sanitari" spetterà alle Regioni.

La clausola di supremazia

“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.”

Formula vaga e senza criteri specifici, che di fatto affossa il contropotere decentrato delle Regioni, importante contrappeso in un contesto democratico in cui un partito e il suo segretario prendono la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento.

Le Regioni a statuto speciale possono stare serene

“Le disposizioni di cui al capo IV* della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano” e questo fino a che non verrà raggiunta un’intesa con le regioni stesse sulla revisione dei rispettivi statuti (art. 39 del Ddl costituzionale)

Come mai questa assurda disparità di trattamento? Il senatore Roberto Cocciandich (PD) ha fornito una spiegazione, già presentata in molti altre occasioni da vari esponenti del fronte del SI, ad un incontro a Milano cui ho partecipato: i voti delle Regioni a statuto speciale servivano ad approvare queste modifiche costituzionali.

UNA DOMANDA PER CHIUDERE

Se alle prossime elezioni vincessero Salvini o Grillo, vi sentireste più tutelati in quanto minoranza con il testo originale del 1947 o con questa riforma?

“La sicurezza dei diritti e delle libertà di ognuno risiede nella stabilità della Costituzione, nella certezza che essa non è alla mercè della maggioranza del momento, e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri. Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione e a difenderne la stabilità, a mettere fine alla stagione delle riforme costituzionali imposte a colpi di maggioranza.”

Manifesto dei valori – Partito Democratico

Alcuni testi interessanti

- [La riforma costituzionale](#), Servizio Studi Camera dei Deputati
- [Disegno di legge costituzionale](#), Servizio Studi del Senato
- Duccio Facchini (a cura di). Le ragioni del NO. Altraeconomia
- Gisella Bottoli, Lorenzo Spadacini, Marco Podetta, Alessandra Cerruti, Francesca Paruzzo e Diletta Pamelin (a cura di). [Le ragioni del NO](#). Libertà e Giustizia
- Valigia Blu, [Riforma costituzionale: votare informati](#)
- [Io voto NO](#), approfondimenti e risposte ad alcune domande comuni.
- Gianfranco Pasquino, Andrea Pertici, Maurizio Viroli e Roberto Zaccaria. [Possibile e l'alternativa a questa riforma costituzionale](#). Possibile.com
- Alessandro Gilioli. [Senato, dieci piccoli debunking](#). l'Espresso
- Walter Tocci. [Perché voto NO al referendum](#) - Lettera aperta al PD
- AA. VV. [56 costituzionalisti bocciano la riforma della Costituzione Boschi-Renzi](#). Coordinamento per la democrazia costituzionale.net
- AA. VV. [Cinque osservazioni critiche sulla riforma costituzionale](#). Internazionale.it
- Valerio Onida, [Una riforma né bella né condivisa, ma inutile e dannosa](#), nuovasocietà.it